ANTONIO D'URSO
NOTAIO
Via Marconi, 15
31021 MOGLIANO VENETO
Tel. 041/5905964
Fax 041/5931082

REGISTRATO
A TREVISO
il 09/10/2026
n. 31478
Serie 1T
€ 200,00

Depositato nel Registro
Imprese di:
TREVISO - BELLUNO
Evaso in data
13/10/2026
Prot. N. 136073

REPERTORIO N. 214.569 RACCOLTA N. 20.667

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette ottobre duemilaventisei, alle ore quindici e cinque minuti.

7-10-2026

In Mogliano Veneto, nel mio studio.

Innanzi a me Dott. ANTONIO D'URSO, Notaio in Mogliano Veneto (TV) con studio in Via Guglielmo Marconi numero 15, ed iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Treviso.

è presente

il Dottor **RIZZO ANDREA**, nato a Treviso il 28 ottobre 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società di cui infra; il quale dichiara di intervenire al presente atto **nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante** della società per azioni: "**ARENARIA HOLDING TREVISO S.P.A.**", con sede in Treviso, in Viale Fratelli Bandiera n. 24, capitale sociale di Euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila virgola zero zero) sottoscritto e versato per Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) così come risulta dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, suddiviso in numero 50 (cinquanta) azioni nominative del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 05540480265, REA: TV-452795; munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno luogo ed ora

si è riunita

in prima convocazione l'Assemblea dei Soci della società per azioni "ARENARIA HOLDING TREVISO S.P.A.", per discutere e deliberare, **in forma straordinaria**, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di modifica della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 16 (sedici) giugno 2025 (duemilaventicinque), di cui al Verbale ricevuto dal Notaio ANTONIO D'URSO di Mogliano Veneto (TV) in pari data, repertorio n. 213.673, raccolta n. 19.939, debitamente iscritto presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese a far data dal 23 (ventitre) giugno 2025 (duemilaventicinque);

2) Delibere conseguenziali.

Pertanto il Dottor RIZZO ANDREA mi chiede di redigere il Verbale della presente Assemblea.

Io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo numero 16 (sedici) punto 1 (uno) del vigente Statuto Sociale, il Dottor RIZZO ANDREA, nella sua sopracitata qualità.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

RILEVATO

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo PEC inviata agli aventi diritto in data 24 (ventiquattro) settembre 2026 (duemilaventisei), a cui sono seguiti avvisi di ricezione;

PRESO ATTO

- che a norma dell'articolo n. 14 (quattordici) punti 1 (uno), 2 (due) e 3 (tre) del vigente statuto sociale:

1) *"Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno";*

2) *"Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari e relativa certificazione";*

3) *"L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati;*

- che i mezzi di comunicazione adottati permettono a tutti i partecipanti di partecipare ai lavori assembleari, ed inoltre permettono al Notaio di percepire personalmente quanto avviene nel corso dell'Assemblea;

CONSTATATA

A) - la presenza in proprio degli Azionisti:

-- società "ARENARIA GOVERNANCE TREVISO S.R.L.", titolare di numero 3 (tre) azioni di categoria denominata A+; azioni speciali del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna con 10 (dieci) voti per ciascuna azione, per un valore nominale complessivo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), **qui rappresentata dall'Amministratore Unico Dottor FAZIO ALESSANDRO;**

-- signora ARCHIUTTI DANIELA, titolare di numero 23 (ventitre) azioni di categoria denominata A; azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna con 1 (uno)voto per ciascuna azione, per un valore nominale complessivo di Euro 23.000,00 (ventitremila virgola zero zero);

rappresentanti il totale del capitale sociale avente diritto di voto, tenuto conto che le numero 24 (ventiquattro) azioni di categoria B non hanno diritto di voto nè in assemblea ordinaria né in assemblea che straordinaria;

B) - la presenza dell'Organo Amministrativo in persona del Dottor RIZZO ANDREA quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere signora ARCHIUTTI DANIELA;

C) - la presenza, **in audio-video conferenza**, dell'unico altro Consigliere Avvocato CAMPOCCIA STEFANO;

D) la presenza del Presidente del Collegio Sindacale dott. GALLINA DAVIDE e dei sindaci effettivi Dott. BECCEGATO ANDREA e Dott. CAPELLO MICHELE;

DICHIARA

pertanto validamente costituita **l'Assemblea in forma totalitaria**, ed apre la discussione sull'ordine del giorno, di cui l'Assemblea si dichiara sufficientemente informata.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Dottor RIZZO ANDREA nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale preliminarmente ricorda all'Assemblea che il capitale sociale della società deliberante è rappresentato da numero 50 (cinquanta) azioni, nominative e suddivise in tre categorie:

-- Azioni speciali denominate A+, che attribuiscono diritto di voto secondo la regola una azione, dieci voti, sia nell'assemblea ordinaria sia in quella straordinaria;

-- Azioni ordinarie denominate A, che attribuiscono diritto di voto secondo la regola una azione, un voto sia in assemblea ordinaria che straordinaria;

-- Azioni speciali denominate B, prive di diritto di voto sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

Inoltre fa presente che, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale:

-- sarà consentito emettere azioni con sovrapprezzo solo per le categorie A e B. Le azioni di tipo A+ non prevedono pertanto il sovrapprezzo azioni.

-- ai soci di categoria A+, A e B saranno offerte in opzione a seguito di aumento di capitale rispettivamente azioni di categoria A+ e azioni di categoria A e B, proporzionalmente alla quantità già posseduta;

-- le azioni inoptate dai soci di categoria A e B saranno collocate presso terzi; ed inoltre l'Assemblea potrà stabilire l'ammontare minimo di investimento per poter accedere alle azioni di categoria A;

-- le azioni di categoria A+ dovranno essere sempre il 6% (sei per cento) del capitale, le azioni di categoria A dovranno rappresentare sempre il 46% (quarantasei per cento) del capitale, le azioni di categoria B dovranno rappresentare sempre il 48% (quarantotto per cento) del capitale.

A tal proposito, il Presidente comunica come, con l'impostazione della delibera oggetto di modifica, non è possibile il raggiungimento della parte inscindibile e\o di aumenti di capitale intermedi tra la parte inscindibile e la totalità dell'aumento deliberato, mantenendo gli obblighi di percentuali azionarie soprascritte.

Il Presidente pertanto continua la sua relazione, proponendo di modificare la deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 16 (sedici) giugno 2025 (duemilaventicinque), di cui al verbale ricevuto dal Notaio ANTONIO D'URSO di Mogliano Veneto (TV) in pari data, repertorio n. 213.673, raccolta n. 19.939, debitamente iscritto presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese a far data dal 23 (ventitre) giugno 2025 (duemilaventicinque); avente ad oggetto un aumento a pagamento, in forma inscindibile e scindibile del capitale

sociale, fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), passando quindi dagli attuali Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ad Euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila virgola zero zero).
Il Presidente precisa all'Assemblea che, alla data odierna, l'unico socio che ha esercitato il diritto di opzione, limitatamente alla parte non scindibile del deliberato aumento, è la società "ARENARIA GOVERNANCE TREVISO S.R.L." che ha sottoscritto numero 18 (diciotto) azioni; il socio signora ARCHIUTTI DANIELA ha rinunciato all'esercizio del diritto di opzione così come tutti i soci titolari di azioni di categoria B.
Le azioni di categoria A sono state offerte in sottoscrizione a terzi e ad oggi risultano sottoscrizioni da parte delle società "FASSINA PARTECIPAZIONI S.R.L.", "IMMOBILIARE EUROPA 2000 S.P.A.", "AVO PROJECT S.R.L.", "BRUTUS S.R.L.", "GI.VI. SRL" e dal signor CARRARO DIEGO, per un numero di 120 (centoventi) azioni, ma tutte le sottoscrizioni tanto le azioni di categoria A+ tanto di categoria A, non hanno raggiunto il numero inscindibile del deliberato aumento.
Pertanto, nonostante i suddetti sottoscrittori non hanno assunto ad oggi la qualità di soci, con proprie dichiarazioni sottoscritte e depositate agli atti della società, hanno espressamente approvato la modifica che si intende adottare in data odierna.
Il Presidente propone quindi di richiamare e confermare la deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 16 (sedici) giugno 2025 (duemilaventi-cinque), di cui al Verbale ricevuto dal Notaio ANTONIO D'URSO di Mogliano Veneto (TV) in pari data, repertorio n. 213.673, raccolta n. 19.939, debitamente iscritto presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese a far data dal 23 (ventitre) giugno 2025 (duemilaventicinque), con modifica della sola modalità di collocazione delle azioni di categoria A, una volta ultimato l'esercizio del diritto di opzione dei soci, per cui è proposta una modifica al "pacchetto" composto quindi da un minimo di numero 23 (ventitre) azioni del valore unitario di nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) oltre a Euro 180,00 (centoottanta virgola zero zero) di sovrapprezzo, e così per un controvalore minimo di ogni singolo pacchetto di complessivi Euro 27.140,00 (ventisettemilacentoquaranta virgola zero zero) al posto del pacchetto minimo di numero 20 (venti) azioni del valore unitario di nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) oltre a Euro 180,00 (centoottanta virgola zero zero) di sovrapprezzo, e così per un controvalore minimo di ogni singolo pacchetto di complessivi Euro 23.600,00 (ventitremilaseicento virgola zero zero.
In tal modo l’aumento di capitale può raggiungere la parte inscindibile componendosi di n. 18 (diciotto) azioni tipologia A+, n. 138 (centotrentotto) azioni tipologia A corrispondenti a 6 (sei) pacchetti di azioni, n. 144 (centoquarantaquattro)

azioni tipologia B per un totale di n. 300 (trecento) azioni ed ogni 50.000,00 Euro di aumento di capitale, con le corrette proporzioni ovvero aggiungendo n. 3 (tre) azioni tipologia A+, n. 23 (ventitre) azioni tipologia A corrispondenti ad 1 (uno) pacchetto di azioni, n. 24 (ventiquattro) azioni tipologia B per un totale di n. 50 (cinquanta) azioni.
Ad ogni sottoscrittore rimane la facoltà di sottoscrivere uno o più pacchetti.
Il Presidente conclude ricordando all'Assemblea che qualora la proposta testé effettuata sarà approvata, sarà necessario procedere alla modifica del vigente statuto sociale.
Il Presidente del Collegio Sindacale Dottor GALLINA DAVIDE, a nome del Collegio stesso, non espone alcuna obbiezione in ordine alla legittima eseguibilità dell'operazione prospettata, rilevando che l'attuale capitale sociale è sottoscritto e versato per Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e che la società non presenta perdite rilevanti ai sensi di legge.

DELIBERAZIONE

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L'Assemblea della società per azioni "ARENARIA HOLDING TREVISO S.P.A.";

UDITA

la relazione dell'Organo Amministrativo che approva;

PRESO ATTO

-- delle osservazioni dell'Organo di Controllo;
-- che il capitale sociale è sottoscritto e versato per Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e che la società non presenta perdite rilevanti ai sensi di legge;
-- della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 16 (sedici) giugno 2025 (duemilaventicinque), di cui al verbale ricevuto dal Notaio ANTONIO D'URSO di Mogliano veneto (TV) in pari data, repertorio n. 213.673, raccolta n. 19.939, debitamente iscritto presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese a far data dal 23 (ventitre) giugno 2025 (duemilaventicinque).

DELIBERA

A

E' modificata la delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 16 (sedici) giugno 2025 (duemilaventicinque), di cui al verbale ricevuto dal Notaio ANTONIO D'URSO di Mogliano Veneto (TV) in pari data, repertorio n. 213.673, raccolta n. 19.939, debitamente iscritto presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese a far data dal 23 (ventitre) giugno 2025 (duemilaventicinque), ed è sostituita da quanto segue:
"E' approvata la proposta **di aumento a pagamento, in forma inscindibile e scindibile del capitale sociale, fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero),** passando quindi dagli attuali Euro 50.000,00 (cinquantamila vir-

gola zero zero) ad un massimo di Euro 1.050.000,00 (unmilione-cinquantamila virgola zero zero).
Detto aumento di capitale avviene mediante l'emissione di numero 1.000 (mille) azioni nominative del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, con godimento in corso, diviso tra azioni di categoria A+ A e B, con la precisazione che l'aumento di capitale sottoscritto dovrà avere una suddivisione tra azioni di categoria A+, A e B tale che le azioni di categoria A, con 1 (un) diritto di voto per ciascuna azione, non superino la percentuale del 46% (quarantasei per cento) dei voti, tenuto conto che le azioni di categoria A+ avranno sempre 10 (dieci) diritti di voto e le azioni di categoria B sono prive del diritto di voto, pertanto queste ultime dovranno essere emesse per una percentuale massima del 48% (quarantotto per cento) del capitale sociale.
Le azioni saranno tutte emesse con un sovrapprezzo di Euro 180,00 (centoottanta virgola zero zero) per ogni azione emessa di categoria A e B, con esclusione dunque del sovrapprezzo per le azioni di categoria A+; sovrapprezzo da versarsi per intero al momento della sottoscrizione delle relative azioni di categoria A e B.
Le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione ai soci e collocate presso terzi alle medesime condizioni, mediante raccolta attraverso portali di Fornitori di servizi di crowdfunding all'uopo autorizzati ai sensi del Regolamento 2020/1503/UE. A tal proposito la società deliberante ha affidato l'incarico di pubblicazione dell'Offerta alla Società "FUNDERA SRL", Fornitore di servizi di crowdfunding, con sede in Genova, in Via XII Ottobre n. 2/101/a, autorizzato dalla Consob al collocamento, inter alia, di azioni o quote del capitale delle società sul mercato primario, alle condizioni e con le modalità più volte precisate, con esclusione del diritto di prelazione per i soci esistenti; con la precisazione che durante la campagna di crowdfunding, a mano a mano che affluiranno le adesioni e una volta superata la quota inscindibile, il collocatore "FUNDERA" potrà liberare le somme raccolte anche per tranches, senza attendere la data ultima di chiusura della campagna o dell'aumento di capitale, e sempre che le quote di capitale aumentato rispettino i limiti di proporzionalità tra le azioni di categoria A+, A e B , menzionati al capoverso precedente.
Si precisa che la società "ARENARIA HOLDING TREVISO S.P.A." è una PMI (Piccola Media Impresa) e che il crowdfunding FUNDERA è certificato ad operare secondo normativa italiana e che in un anno non sono stati raccolti più di 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero) di Euro.
Il diritto d'opzione spettante ai soci dovrà essere esercitato ai sensi dell'articolo 24441 del C.C. entro 14 (quattordici) giorni dalla data in cui l'offerta sarà pubblicata nel sito internet della società, a norma di legge e sarà comunicato in-

dividualmente ai soci a mezzo PEC.
L'aumento di capitale è strutturato mediante emissione di numero 60 (sessanta) azioni di categoria A+ del valore nominale complessivo di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) senza sovrapprezzo, e da complessive numero 940 (novecentoquaranta) azioni di categoria A e B per un valore nominale complessivo di Euro 940.000,00 (novecentoquarantamila virgola zero zero); quest'ultime due categorie con un sovrapprezzo complessivo di Euro 169.200,00 (centosessantanovemiladuecento virgola zero zero).
Il Presidente precisa che il valore del sovrapprezzo di Euro 180,00 (centoottanta virgola zero zero) per ogni 1.000,00 (mille virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto dai soli soci detentori delle azioni di categoria A e di categoria B (con esclusione dunque delle azioni di categoria A+), è stato calcolato sulla base di una valorizzazione aziendale "pre-money", ampiamente condivisa tra i soci e supportata da valutazione di un consulente indipendente.
L'aumento di capitale proposto, **dovrà considerarsi inscindibile per complessivi nominali Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero)**, di cui Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) corrispondenti all'emissione di numero 18 (diciotto) azioni di categoria A+, del valore unitario di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna e senza sovrapprezzo, che in ogni tempo dovranno rappresentare il 6% (sei per cento) del capitale sociale della società di tempo in tempo sottoscritto e/o in sottoscrizione. I rimanenti Euro 282.000,00 (duecentoottantaduemila virgola zero zero) con un sovrapprezzo complessivo di Euro 180,00 (centoottanta virgola zero zero) per ogni 1.000,00 (mille virgola zero zero) Euro di capitale aumentato, riguarderanno le complessive numero 282 (duecentoottantadue) azioni di categoria A e B, che in ogni tempo dovranno rappresentare il 46% (quarantasei per cento) per le azioni di categoria A ed il 48% (quarantotto per cento) per le azioni di categoria B, del capitale sociale della società tempo per tempo sottoscritto.
Le azioni di categoria A e B avranno un sovrapprezzo pari ad Euro 50.760,00 (cinquantamilasettecentosessanta virgola zero zero) da versarsi per l'intero al momento della sottoscrizione.
L'aumento inscindibile prevederà pertanto il versamento alla società di complessivi Euro 350.760,00 (trecentocinquantamila settecentosessanta virgola zero zero).
L'eccedenza del proposto aumento, **pari ad Euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero), sarà scindibile**, di cui Euro 42.000,00 (quarantaduemila virgola zero zero) corrispondenti all'emissione di numero 42 (quarantadue) azioni di categoria A+, del valore unitario di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna e senza sovrapprezzo, che in ogni tempo dovranno rappresentare il 6% (sei per cento) del capitale so-

ciale della società di tempo in tempo sottoscritto e/o in sottoscrizione. I rimanenti Euro 658.000,00 (seicentocinquantottomila virgola zero zero) con un sovrapprezzo complessivo di Euro 180,00 (centoottanta virgola zero zero) per ogni 1.000,00 (mille virgola zero zero) Euro di capitale aumentato, riguarderanno le complessive numero 658 (seicentocinquantotto) azioni di categoria A e B , che in ogni tempo dovranno rappresentare il 46% (quarantasei per cento) per le azioni di categoria A ed il 48% (quarantotto per cento) per le azioni di categoria B, del capitale sociale della società tempo per tempo sottoscritto.
Le azioni di categoria A e B avranno pertanto un sovrapprezzo pari ad Euro 118.440,00 (centodiciottomila quattrocentoquaranta virgola zero zero) da versarsi per l'intero al momento della sottoscrizione.
L'aumento scindibile prevederà pertanto il versamento massimo alla società di complessivi Euro 818.440,00 (ottocentodiciottomila quattrocentoquaranta virgola zero zero).
L'aumento testè approvato, inscindibile per l'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) e scindibile fino all'importo di Euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero), dovrà essere sottoscritto ed integralmente versato, unitamente al sovrapprezzo, quanto alla parte scindibile di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) e quanto all'ulteriore parte di Euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero), entro e non oltre il 31 (trentuno) marzo 2027 (duemilaventisette), data alla quale il capitale si intenderà aumentato per un importo corrispondente alle sottoscrizioni raccolte, fermo il limite della inscindibilità di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) e limiti di proporzionalità più volte precisati.
La sottoscrizione delle nuove azioni avverrà mediante l'emissione da collocarsi mediante il portale di servizi di crowdfunding gestito dalla Società "FUNDERA SRL", in precedenza meglio descritta, ed in primo luogo saranno offerte in opzione ai soci i quali per ciascuna categoria di azioni, potranno esercitare il diritto di opzione in proporzione alle azioni già possedute della medesima categoria.
Le azioni non optate di categoria A e B potranno essere sempre collocate a mezzo del portale di servizi di crowdfunding gestito dalla Società "FUNDERA SRL" presso terzi, alle condizioni e con le modalità più volte precisate, con esclusione del diritto di prelazione per i soci esistenti.
Si richiama e conferma integralmente la deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 16 (sedici) giugno 2025 (duemilaventicinque), di cui al Verbale ricevuto dal Notaio ANTONIO D'URSO di Mogliano Veneto (TV) in pari data, repertorio n. 213.673, raccolta n. 19.939, debita-mente iscritto presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese a far data dal 23 (ventitre) giugno 2025 (duemilaventicinque), con

modifica della sola modalità di collocazione delle azioni di categoria A, una volta ultimato l'esercizio del diritto di opzione dei soci, per cui è deliberata una modifica al "pacchetto" composto quindi da un minimo di numero 23 (ventitre) azioni del valore unitario di nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) oltre a Euro 180,00 (centoottanta virgola zero zero) di sovrapprezzo, e così per un controvalore minimo di ogni singolo pacchetto di complessivi Euro 27.140,00 (ventisettemilacentoquaranta virgola zero zero) al posto del pacchetto minimo di numero 20 (venti) azioni del valore unitario di nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) oltre a Euro 180,00 (centoottanta virgola zero zero) di sovrapprezzo, e così per un controvalore minimo di ogni singolo pacchetto di complessivi Euro 23.600,00 (ventitremilaseicento virgola zero zero.

In tal modo l'aumento di capitale può raggiungere la parte inscindibile componendosi di n. 18 (diciotto) azioni tipologia A+, n. 138 (centotrentotto) azioni tipologia A corrispondenti a 6 (sei) pacchetti di azioni, n. 144 (centoquarantaquattro) azioni tipologia B per un totale di n. 300 (trecento) azioni ed ogni 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) Euro di aumento di capitale, con le corrette proporzioni ovvero aggiungendo n. 3 (tre) azioni tipologia A+, n. 23 (ventitre) azioni tipologia A corrispondenti ad 1 (uno) pacchetto di azioni, n. 24 (ventiquattro) azioni tipologia B per un totale di n. 50 (cinquanta) azioni.

A Ciascun sottoscrittore rimane la avrà facoltà di sottoscrivere uno o più pacchetti.

Di conseguenza l'articolo **n. 5 (cinque), punto 1)** del testo del vigente statuto sociale, assumerà il seguente nuovo tenore letterale:

"Art. 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Con Delibera dell'Assemblea dei Soci assunta in data 16 (sedici) giugno 2025 (duemilaventicinque), modificata con delibera assunta in data 7 (sette) ottobre 2026 (duemilaventisei), il capitale sociale è stato aumentato fino ad un massimo di Euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila virgola zero zero)."

B

Viene delegato l'Organo Amministrativo a dare esecuzione dell'aumento testè deliberato, in particolare è autorizzato a compiere tutto quanto necessario per permettere la sottoscrizione del deliberato aumento di capitale, conferendo incarico alla società "FUNDERA SRL" per permettere le varie sottoscrizioni attraverso la sua piattaforma, a comunicare al competente Ufficio del Registro delle Imprese, il nuovo importo del capitale sociale come risulterà sottoscritto, e più in generale è conferito mandato per compiere tutto quanto utile o necessario per l'attuazione della deliberazione.".

Tale testo di deliberazione è approvato all'unanimità.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

E CHIUSURA ASSEMBLEA

Il Presidente proclama i risultati della votazione e non essendovi null'altro da deliberare dichiara chiusa l'Assemblea alle ore sedici.

Il Presidente dà atto che nessun socio ha provveduto a sottoscrivere nessuna azione del deliberato aumento.

Ai sensi dell'articolo 2436 del C.C. si allega sotto la lettera **"A" lo statuto** della società nella sua redazione aggiornata.

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto, scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia su cinque fogli per diciannove facciate e quanto fin qui della ventesima, io Notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici.

F.TO ANDREA RIZZO - ANTONIO D'URSO NOTAIO - L.S. -

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 214.569 E RACCOLTA N. 20.667

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

"ARENARIA HOLDING TREVISO S.P.A."

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita una società per azioni denominata: **"ARENARIA HOLDING TREVISO S.P.A.".**

Art. 2) OGGETTO SOCIALE

1. La Società si propone di esercitare le seguenti attività economiche principali che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015, art. 1, commi da 376 a 384, la medesima intende perseguire anche con finalità di beneficio comune e operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse:

- l'assunzione di partecipazioni in altre società o imprese di qualunque tipo e con qualsiasi oggetto, italiane e straniere;
- la costituzione di nuove società o imprese di qualunque tipo e con qualsiasi oggetto, italiane e straniere;
- la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo strategico ed operativo delle imprese nelle quali partecipa;
- attività di consulenza economica, finanziaria, legale, a favore di soggetti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, società di persone e di capitali, Enti, associazioni, fondazioni, banche, assicurazioni, etc.
- al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, la Società può compiere, inoltre, le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che sono ritenute necessarie o utili. A tale fine, la Società può concedere occasionalmente finanziamenti a favore delle imprese partecipate, nonché rilasciare, sempre occasionalmente, garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio o per conto di terzi, partecipare a pubbliche gare e trattative, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonchè compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. Al solo fine di conseguire l'oggetto sociale, la società potrà compiere ogni altra operazione e, in particolare, potrà concedere a favore di terzi fideiussioni ed altre garanzie anche se a titolo

gratuito, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
Sono esclusi dall'attività sociale:
- la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- attività di cui all'art. 106 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;
- qualsiasi altra attività che sia da considerarsi riservata ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 o da altre norme di legge.

Art. 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede nel Comune di Treviso.
L'Organo Amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'Organo Amministrativo.

3. La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'Organo Amministrativo.

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).
Con Delibera dell'Assemblea dei Soci assunta in data 16 (sedici) giugno 2025 (duemilaventicinque), modificata con delibera assunta in data 7 (sette) ottobre 2026 (duemilaventisei), il capitale sociale è stato aumentato fino ad un massimo di Euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila virgola zero zero).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 50 (cinquanta) azioni nominative del valore nominale di 1.000,00 (mille virgola zero zero) Euro cadauna, di cui:

a) numero 3 (tre) azioni di categoria denominata A+; azioni speciali del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, con voto plurimo (una azione, dieci voti);

b) numero 23 (ventitre) azioni di categoria denominata A; azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero) ciascuna, con voto ordinario (una azione, un voto);

c) numero 24 (ventiquattro) azioni di categoria denominata B; azioni speciali del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille

virgola zerozero) ciascuna, prive di diritto di voto sia nell'assemblea ordinaria, sia nell'assemblea straordinaria.
La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
Le azioni sono suddivise quindi in tre categorie:
-- Azioni speciali denominate A+ che attribuiscono diritto di voto secondo la regola una azione, dieci voti, sia nell'assemblea ordinaria sia in quella straordinaria.
-- Azioni ordinarie denominate A che attribuiscono diritto di voto secondo la regola una azione, un voto sia in assemblea ordinaria che straordinaria;
-- Azioni speciali denominate B, prive di diritto di voto sia in assemblea ordinaria che straordinaria.
I diritti patrimoniali sono suddivisi proporzionalmente e in modo uguale per ciascuna azione, senza alcuna differenza tra categorie di azioni.
Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.
Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
3. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di ulteriori speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.
4. Alle azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non compete il diritto di voto.

Aumento del capitale

1. Il Capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di delibera dell'Assemblea straordinaria.
In caso di aumento di capitale a pagamento potrà essere previsto un prezzo complessivo, quindi con maggiorazione di sovrapprezzo, diverso in base anche alle diverse categorie di azioni; in particolare sarà consentito emettere azioni con sovrapprezzo solo per le categorie "A" e "B".
2. L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. L'Assemblea, con la stessa delibera, potrà definire le percentuali delle prelazioni, nonché l'ammontare di investimento minimo per poter accedere alle azioni di tipo A. Tale facoltà potrà comprendere anche l'adozione delle delibere di cui al quarto e quinto comma

dell'art. 2441. In questo caso si applicherà, in quanto compatibile, il sesto comma dell'art. 2441 e l'Assemblea determinerà i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare dal verbale redatto da un Notaio.

3. In caso di aumento di capitale sociale a pagamento, ai soci di categoria A+, A e B saranno offerte in aumento di capitale rispettivamente azioni di categoria A+, e azioni di categoria A e B proporzionalmente alla quantità posseduta.

L'Assemblea che delibera in ordine all'aumento di capitale, potrà stabilire se le azioni inoptate dai soci saranno offerte in prelazione agli altri soci che ne faranno richiesta ovvero siano da collocare presso terzi.

4 Il capitale può essere aumentato tramite emissione di nuove azioni da offrire in sottoscrizione tramite portali di crowdfunding (REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 e Regolamento Consob n.22720 del 1 giugno 2023).

Per le azioni sottoscritte tramite portali di crowdfunding è previsto il diritto di revoca o di recesso nei tempi e nei modi definiti dalla normativa vigente.

5. L'assemblea può prevedere che l'aumento di capitale sia scindibile, inscindibile, oppure misto (inscindibile almeno sino ad un determinato importo).

Riduzione del capitale

1. Il Capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

2. La riduzione del Capitale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del Capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2357 e 2412 del Cod. Civ.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del Capitale sociale.

4. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Art. 6) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI E PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE.

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei seguenti diritti:

- il diritto di concorrere al riparto esclusivo di una quota, che sarà determinata dall'Assemblea in sede di emissione, del

dividendo complessivo;
- il diritto di nominare, mediante deliberazione della loro assemblea speciale, un componente dell'organo amministrativo e un membro del collegio sindacale.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono liberamente trasferibili.

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

1. La Società può:

A) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

B) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

I patrimoni destinati ai sensi della lettera A non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto.

2. La delibera relativa, che dovrà contenere gli elementi previsti dall'art. 2447 ter del Cod. Civ., è assunta dall'Assemblea straordinaria. La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b del Cod. Civ.

Art. 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342, primo comma, c.c., sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'art. 2343, quarto comma, c.c., può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

Art. 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Diritto di prelazione

1. In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione e di prelazione di cui all'art. 2441, primo e terzo comma, c.c., spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) Per trasferimento per atto tra vivi, ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione e simili.

È vietato per il periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione delle azioni, il trasferimento per atto tra vivi di azioni, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale o di diritti di prelazione di azioni inoptate.

Le azioni sono poi cedibili da parte del socio per atto tra vivi con prelazione degli altri soci, nel rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni poste dall'art. 2355 Cod. Civ.

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

2. Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;

b) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria e accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;

c) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si

accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta)giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

8. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.

9. L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

10. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

12. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 (quindici) giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile,

agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

16. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

17. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 60 (sessanta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intendere effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

18. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie e pure considerando che, ove si tratti di valutare un numero di azioni da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento occorre computare pure il valore dell'avviamento della società.

19. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore delle azioni o dei di-

ritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

20. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Art. 10) MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte di un socio, nelle azioni già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 2441, primo e terzo comma, c.c., subentrano i suoi eredi o legatari.

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 c.c.

Art. 11) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma, c.c.

2. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

3. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di prelazione.

La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure anche in altro luogo, purché in Italia.

Art. 13) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con

l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica purchè vi sia avviso di ricezione).

Art. 14) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari e relativa certificazione. Se i partecipanti all'Assemblea non risultano iscritti nel libro soci, la Società provvede senza indugio dopo l'Assemblea alla loro iscrizione.

I soci ed i portatori titolari di strumenti finanziari non possono farsi rappresentare in Assemblea.

L'Assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni. Per quanto qui non previsto, all'intervento in Assemblea si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 del Cod. Civ.

3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. Il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di dieci soci a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

4. È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

5. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità necessarie alla legittimazione verso la società a votare e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;
h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Art. 15) RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.
La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.
2. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
3. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.
4. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, mem-

bri degli organi di controllo o amministrativo della società.

5. Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Art. 16) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 17) QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima e tenendo altresì presente i diritti delle azioni a voto plurimo, e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e tenendo altresì presente i diritti delle azioni a voto plurimo, e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione: è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto e tenendo altresì presente i diritti delle azioni a voto plurimo;
- in seconda convocazione: è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea e tenendo altresì presente i diritti delle azioni a voto plurimo.

Art. 18) ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi

societari che incidono sui loro diritti:
a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;
b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349 c.c.;
c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.
2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.
3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'art. 2415 c.c.

Art. 19) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

Art. 20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'art. 2380, primo comma, c.c., o a un Amministratore Unico ovvero a un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.
Possono essere amministratori anche persone giuridiche.
2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).
3. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.
4. L'Amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. In caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

La cessazione degli Amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel Registro delle Imprese a cura del Collegio Sindacale.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli amministratori sono rieleggibili.
6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.
7. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.
8. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.
9. La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 21) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede

sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) purchè vi sia avviso di ricezione.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consi-

glio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 22) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;

b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art. 23) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, c.c.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

Art. 24) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) all'Amministratore Unico;

b) al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) nel caso di consiglio di Amministrazione nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Art. 25) COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399.

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) purchè vi sia avviso di ricezione.

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

6. L'attività del collegio sindacale è documentata in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Art. 26) CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale ovvero da una società di revisione.

2. In relazione a ciò, il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 del Cod. Civ.

Art. 27) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

Art. 28) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all'art. 2408, secondo comma, del Codice civile, è fatta da tanti soci che il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'art. 2409, primo comma, c.c., è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

TITOLO V – OBBLIGAZIONI

Art. 29) OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'art. 2410, primo comma, c.c., è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci).

Non è possibile emettere obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della sezione VII capo 5° del Libro 5° del Codice Civile.

TITOLO VI – PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 30) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'assemblea straordinaria dei soci può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis c.c.

2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, escluse le azioni prive del diritto di voto.

TITOLO VII – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 31) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

4. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale, ovvero gli altri luoghi appositamente designati, nel termine e con le modalità fissati dall'Assemblea.

5. Il pagamento dei dividendi non riscossi nei cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili si prescrive a favore della Società.

6. L'organo amministrativo può è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.

TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 32) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale;

5) per delibera dell'Assemblea.

Gli effetti dello scioglimento si determinano:

- nelle ipotesi previste dai numeri 1, 2, 3 e 4, alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;
- nell'ipotesi prevista dal numero 5, alla data dell'iscrizione della relativa delibera.

Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

In tutti i casi di scioglimento, l'Assemblea dei soci, con apposita delibera da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione dei poteri e

di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica l'art. 2489 del Cod. Civ.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione (previa eliminazione della causa di scioglimento) con delibera dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modifiche dello Statuto.

La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera, salvo che consti il consenso dei creditori della Società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Le disposizioni sulle Assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la fase della liquidazione.

TITOLO IX – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 33) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci o Revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città nel cui ambito ha sede la Società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

2. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla
costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al D.LGS. 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2003.

3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio della Giustizia ordinaria.

5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale Sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 34) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X – NORME FINALI

Art. 35) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

Art. 36) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 37) NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogniqualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'art. 2359 c.c.

ART 38) – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

Ai fini delle validità delle convocazioni, comunicazioni e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla Legge, per domicilio dei soci s'intende la via, numero civico, codice avviamento postale e Comune (ed eventualmente frazione) di residenza o domicilio del socio, quale risulta dall'atto costitutivo, dall'atto di acquisto delle quote (nel caso di acquisto per atto tra vivi) o dalla dichiarazione di successione del socio deceduto (nel caso di acquisto mortis causa).

S'intendono pure domicilio del socio, se successivamente comunicati da questo all'Organo Amministrativo della Società, che provvede a trascriverli sul libro soci e rilasciare al socio comunicante idonea ricevuta, i seguenti altri indirizzi:

- le variazioni di residenza e/o domicilio;
- l'indirizzo del luogo dove il socio svolge la sua attività lavorativa;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di telefax, di telefono cellulare o di altro indirizzo elettroni-co o telefonico, purchè dai gestori di tali mezzi di comunicazione sia sempre possibile e facile ottenere certificazioni ed elementi che comunque pro-vino la data e l'ora di invio e conseguentemente di ricezione delle comunicazioni.

2. I soci che non partecipano all'Amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'Amministrazione.

3. Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se non presuppon-

gono necessariamente la pluralità di soci e se compatibili con le vigenti norme di Legge in tema di Società unipersonale.
Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori, ai sensi dell'art. 2362 Cod. Civ., devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dalla legge. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.
4. Riferendosi il presente Statuto a Società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325 bis del Cod. Civ., non trovano applicazione le disposizioni di Legge e del Codice Civile dettate specificatamente per le Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Nel caso in cui la Società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di Assemblea straordinaria, le relative modifiche.
5. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di Legge in materia di SPA.
F.TO ANDREA RIZZO - ANTONIO D'URSO NOTAIO - L.S. -

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ED AI SUOI ALLEGATI CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
MOGLIANO VENETO, 14 ottobre 2026.

Firmato digitalmente da
ANTONIO D'URSO
C: IT
O: TREVISO:80014260261

CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TREVISO - BELLUNO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 136073/2026 DEL 12/10/2026

ARENARIA HOLDING TREVISO S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TREVISO (TV) VIALE FRATELLI BANDIERA 24 CAP 31100
Domicilio digitale/PEC	arenariaholdingtrevisospa@pec.it
Numero REA	TV - 452795
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	05540480265
Forma giuridica	societa' per azioni
Presidente Consiglio Amministrazione	RIZZO ANDREA *Rappresentante dell'Impresa*

VALIDO UNICAMENTE A RISCONTRO DELL'EVASIONE DEL PROTOCOLLO
DOCUMENTO

Il presente documento *è fornito unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.*
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore all'indirizzo www.impresa.italia.it

Estremi di firma digitale
Digitally signed by Marco D'Eredita'
Date: 13/10/2026 12:20:59 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di TREVISO - BELLUNO

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo 2
2 Capitale e strumenti finanziari 4
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote 4
4 Amministratori 6
5 Sindaci, membri organi di controllo 8
6 Attività, albi ruoli e licenze 9
7 Sede 10
8 Protocollo evaso 10

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 05540480265 Data di iscrizione: 04/03/2025 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 28/02/2025
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' SI PROPONE DI ESERCITARE LE SEGUENTI ATTIVITA' ECONOMICHE PRINCIPALI CHE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 208 DEL 28.12.2015, ART. 1, COMMI DA 376 A 384, LA MEDESIMA INTENDE PERSEGUIRE ANCHE CON FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE E OPERANDO ...
Poteri da statuto	L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E' AFFIDATA, AI SENSI DELL'ART. 2380, PRIMO COMMA, C.C., O A UN AMMINISTRATORE UNICO OVVERO A UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA UN MINIMO DI 3 (TRE) AD UN MASSIMO DI 9 (NOVE) ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 05540480265 del Registro delle Imprese di TREVISO - BELLUNO Data iscrizione: 04/03/2025
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 04/03/2025
informazioni costitutive	Denominazione: ARENARIA HOLDING TREVISO S.P.A. Data atto di costituzione: 28/02/2025

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società	Data termine: 31/12/2050

DOCUMENTO

ARENARIA HOLDING TREVISO S.P.A.
Codice Fiscale 05540480265

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2025
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' SI PROPONE DI ESERCITARE LE SEGUENTI ATTIVITA' ECONOMICHE PRINCIPALI CHE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 208 DEL 28.12.2015, ART. 1, COMMI DA 376 A 384, LA MEDESIMA INTENDE PERSEGUIRE ANCHE CON FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE E OPERANDO IN MODO RESPONSABILE, SOSTENIBILE E TRASPARENTE NEI CONFRONTI DI PERSONE, COMUNITA', TERRITORI E AMBIENTE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI, ENTI E ASSOCIAZIONI ED ALTRI PORTATORI DI INTERESSE:
- L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE DI QUALUNQUE TIPO E CON QUALSIASI OGGETTO, ITALIANE E STRANIERE;
- LA COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA' O IMPRESE DI QUALUNQUE TIPO E CON QUALSIASI OGGETTO, ITALIANE E STRANIERE;
- LA PIANIFICAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL CONTROLLO STRATEGICO ED OPERATIVO DELLE IMPRESE NELLE QUALI PARTECIPA;
- ATTIVITA' DI CONSULENZA ECONOMICA, FINANZIARIA, LEGALE, A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, SOCIETA' DI PERSONE E DI CAPITALI, ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, BANCHE, ASSICURAZIONI, ETC. - AL SOLO FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LA SOCIETA' PUO' COMPIERE, INOLTRE, LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI CHE SONO RITENUTE NECESSARIE O UTILI. A TALE FINE, LA SOCIETA' PUO' CONCEDERE OCCASIONALMENTE FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PARTECIPATE, NONCHE' RILASCIARE, SEMPRE OCCASIONALMENTE, GARANZIE NEL LORO ESCLUSIVO INTERESSE E A FAVORE DI BANCHE O DI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 107 D.LGS 1 SETTEMBRE 1993 N. 385. LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE E CONCEDERE AGENZIE, COMMISSIONI, RAPPRESENTANZE, CON O SENZA DEPOSITO, MANDATI, ACQUISTARE, UTILIZZARE E TRASFERIRE BREVETTI, KNOW-HOW E ALTRE OPERE DELL'INGEGNO UMANO, COMPIERE RICERCHE DI MERCATO ED ELABORAZIONI DI DATI PER CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI, PARTECIPARE A PUBBLICHE GARE E TRATTATIVE, CONCEDERE ED OTTENERE LICENZE DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, NECESSARIE OD UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, NEL RISPETTO DELLE INDEROGABILI NORME DI LEGGE. AL SOLO FINE DI CONSEGUIRE L'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE E, IN PARTICOLARE, POTRA' CONCEDERE A FAVORE DI TERZI FIDEIUSSIONI ED ALTRE GARANZIE ANCHE SE A TITOLO GRATUITO, NEL RISPETTO DELLE INDEROGABILI NORME DI LEGGE.
SONO ESCLUSI DALL'ATTIVITA' SOCIALE:
- LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58;
- ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 106 D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385;
- QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' CHE SIA DA CONSIDERARSI RISERVATA AI SENSI DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 O DA ALTRE NORME DI LEGGE.

Poteri

poteri da statuto

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E' AFFIDATA, AI SENSI DELL'ART. 2380, PRIMO COMMA, C.C., O A UN AMMINISTRATORE UNICO OVVERO A UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA UN MINIMO DI 3 (TRE) AD UN MASSIMO DI 9 (NOVE) MEMBRI.
POSSONO ESSERE AMMINISTRATORI ANCHE PERSONE GIURIDICHE.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E ANCHE IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, ANCHE SOVRANAZIONALE O INTERNAZIONALE E PURE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E DI CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTA:

VALIDO UNICAMENTE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI RACCOLTA

A) ALL'AMMINISTRATORE UNICO;
B) AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
C) NEL CASO DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI SPECIALI E PUO' PURE DELIBERARE CHE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE SIA CONFERITO, SIA CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE, PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED EVENTUALMENTE A TERZI.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

SI FA RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 1.050.000,00
Sottoscritto: 50.000,00
Versato: 50.000,00

Azioni

Numero azioni: 50
Valore: 1.000,00 Euro

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Altri strumenti finanziari:
CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE. VEDASI ARTICOLO N. 6 DELLO STATUTO SOCIALE.

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 22/07/2026

pratica con atto del 30/06/2026

Data deposito: 22/07/2026
Data protocollo: 22/07/2026
Numero protocollo: TV-2026-102417
L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 50.000,00 Euro
L'elenco dei soci è aggiornato in occasione del deposito di bilancio o in caso di operazioni straordinarie

Proprieta'

ARENARIA GOVERNANCE TREVISO S.R.L.

Quota composta da: 3 azioni speciali di categoria tipo a+
pari a nominali: 3.000,00 Euro
Codice fiscale: 05516390266
Tipo di diritto: proprieta'

VISURA UNICAMENTE A RISCONTRO DELL'EVASIONE DI OGGI
DOCUMENTO

Proprieta'	Quota composta da: 1 azioni speciali categoria b pari a nominali: 1.000,00 Euro
RIZZO ANDREA	Codice fiscale: RZZNDR69R28L407B Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 23 azioni categoria a pari a nominali: 23.000,00 Euro
ARCHIUTTI DANIELA	Codice fiscale: RCHDNL69A42L407C Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 1 azioni speciali categoria b pari a nominali: 1.000,00 Euro
SPADOTTO ALBERTO	Codice fiscale: SPDLRT69S08L407I Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 1 azioni speciali categoria b pari a nominali: 1.000,00 Euro
SERENA MARCO	Codice fiscale: SRNMRC69P10L407H Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 1 azioni speciali categoria b pari a nominali: 1.000,00 Euro
FRE GIANNI	Codice fiscale: FREGNN60B20H657K Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 1 azioni speciali categoria b pari a nominali: 1.000,00 Euro
CALABRESE VIRGILIO	Codice fiscale: CLBVGL54D23F839O Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 1 azioni speciali categoria b pari a nominali: 1.000,00 Euro
ICARDI LUCIO	Codice fiscale: CRDLCU56L16D969Z Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 1 azioni speciali categoria b pari a nominali: 1.000,00 Euro
DAL CIN SILVIA	Codice fiscale: DLCSLV72S66C957H Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 3 azioni speciali categoria b pari a nominali: 3.000,00 Euro
DE NARDO CLAUDIO	Codice fiscale: DNRCLD57S28L407X Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 1 azioni speciali categoria b pari a nominali: 1.000,00 Euro
CAMPOCCIA STEFANO	Codice fiscale: CMPSFN60R29C957Z Tipo di diritto: proprieta'

VALIDO UNICAMENTE A RISCONTRO DELL'EVASIONE DEL PROTOCOLLO
DOCUMENTO

Proprieta'

CUNIAL MARIO

Quota composta da: 1 azioni speciali categoria b
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: CNLMRA62P28A703D
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

VISENTIN STEPHEN

Quota composta da: 2 azioni speciali categoria b
pari a nominali: 2.000,00 Euro
Codice fiscale: VSNSPH64A12Z700P
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CAMOLEI GIORGIA

Quota composta da: 1 azioni speciali categoria b
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: CMLGRG90M66L407I
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CAMOLEI VIRGINIA

Quota composta da: 1 azioni speciali categoria b
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: CMLVGN93B49L407A
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

SARTOR ROBERTA

Quota composta da: 3 azioni speciali categoria b
pari a nominali: 3.000,00 Euro
Codice fiscale: SRTRRT65L57C957W
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

DACCO' ANGELA

Quota composta da: 3 azioni speciali categoria b
pari a nominali: 3.000,00 Euro
Codice fiscale: DCCNGL64M45C957W
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PERISSINOTTO ANGELA

Quota composta da: 2 azioni speciali categoria b
pari a nominali: 2.000,00 Euro
Codice fiscale: PRSNGL97B43L407R
Tipo di diritto: proprieta'

4 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	RIZZO ANDREA	Rappresentante dell'impresa
Consigliera	ARCHIUTTI DANIELA	
Consigliere	CAMPOCCIA STEFANO	

Organi amministrativi in carica

consiglio di amministrazione

Numero componenti: 3
Durata in carica: fino approvazione del bilancio

VALIDO UNICAMENTE A RISCONTRO DELL'EVASIONE DEL PROTOCOLLO
DOCUMENTO

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

RIZZO ANDREA

Rappresentante dell'impresa
Nato a TREVISO (TV) il 28/10/1969
Codice fiscale: RZZNDR69R28L407B

domicilio
TREVISO (TV)
VICOLO S. GREGORIO 10 CAP 31100
Indirizzo di posta elettronica certificata: arenariaholdingtrevisospa@pec.it

carica
consigliere
Data atto di nomina: 16/06/2025
Data iscrizione: 25/07/2025
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

carica
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina: 16/06/2025
Data iscrizione: 25/07/2025
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

carica
consigliere delegato
Data atto di nomina: 26/06/2025
Data iscrizione: 24/09/2025
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

poteri
AL CONSIGLIERE DELEGATO VENGONO CONFERITI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

VALIDO UNICAMENTE A RISCONTRO DELL'EVASIONE DEL PROTOCOLLO
DOCUMENTO

Consigliera

ARCHIUTTI DANIELA

Nata a TREVISO (TV) il 02/01/1969
Codice fiscale: RCHDNL69A42L407C

domicilio
VENEZIA (VE)
SANTA CROCE 2161 CAP 30135
Indirizzo di posta elettronica certificata: daniela.archiutti@archiworldpec.it

carica
consigliera
Data atto di nomina: 16/06/2025
Data iscrizione: 25/07/2025
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

Consigliere

CAMPOCCIA STEFANO

Nato a CONEGLIANO (TV) il 29/10/1960
Codice fiscale: CMPSFN60R29C957Z

domicilio
TREVISO (TV)
PIAZZA SAN FRANCESCO 11 CAP 31100
Indirizzo di posta elettronica certificata: stefanocampoccia@pec.ordineavvocatitreviso.it

carica
consigliere
Data atto di nomina: 16/06/2025
Data iscrizione: 25/07/2025
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

5 Sindaci, membri organi di controllo

Societa' Di Revisione	BDO ITALIA SPA
Presidente Del Collegio Sindacale	GALLINA DAVIDE
Sindaco	BECCEGATO ANDREA
Sindaco	CAPELLO MICHELE
Sindaco Supplente	MOFFA MAURIZIO
Sindaco Supplente	TOMBACCO ANDREA

Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Societa' Di Revisione

BDO ITALIA SPA

Codice fiscale: 07722780967

sede

MILANO (MI)
VIA FILIPPO TURATI 4 CAP 20121

sede alla data della denuncia

MILANO (MI)
VIALE ABRUZZI 94 CAP 20131

carica

societa' di revisione
Data atto di nomina: 16/06/2025
Data iscrizione: 25/07/2025
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

Presidente Del Collegio Sindacale

GALLINA DAVIDE

Nato a TREVISO (TV) il 21/02/1969
Codice fiscale: GLLDVD69B21L407F

domicilio

TREVISO (TV)
VIALE FELISSENT 7/D CAP 31100

carica

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina: 10/04/2026
Data iscrizione: 15/04/2026
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

Sindaco

BECCEGATO ANDREA

Nato a MIRANO (VE) il 31/03/1975
Codice fiscale: BCCNDR75C31F241K

domicilio

TREBASELEGHE (PD)
VIA OBBIA BASSA 1 CAP 35010

carica

sindaco
Data atto di nomina: 10/04/2026
Data iscrizione: 15/04/2026
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

VALIDO UNICAMENTE A RISCONTRO DELL'EVASIONE DEL PROTOCOLLO
DOCUMENTO

Sindaco

CAPELLO MICHELE

Nato a TREVISO (TV) il 10/05/1969
Codice fiscale: CPLMHL69E10L407G

domicilio
TREVISO (TV)
PIAZZA SAN LEONARDO 26 CAP 31100

carica
sindaco
Data atto di nomina: 10/04/2026
Data iscrizione: 15/04/2026
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

Sindaco Supplente

MOFFA MAURIZIO

Nato a ROMA (RM) il 25/11/1951
Codice fiscale: MFFMRZ51S25L736M

domicilio
VENEZIA (VE)
VIA COL DI LANA 25 CAP 30171

carica
sindaco supplente
Data atto di nomina: 10/04/2026
Data iscrizione: 15/04/2026
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

Sindaco Supplente

TOMBACCO ANDREA

Nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 07/02/1977
Codice fiscale: TMBNDR77B07C111D

domicilio
TREBASELEGHE (PD)
VIA OBBIA BASSA 1 CAP 35010

carica
sindaco supplente
Data atto di nomina: 10/04/2026
Data iscrizione: 15/04/2026
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

6 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 01/12/2025

Attività prevalente SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE

Attività

inizio attività
(informazione storica)
Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2025

attività prevalente esercitata dall'impresa
SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE

attivita' esercitata nella sede legale
SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE (DAL 01/12/2025)

VALIDO UNICAMENTE A RISCONTRO DELLA VERSIONE DEL PROTOCOLLO
DOCUMENTO

7 Sede

Indirizzo Sede legale	TREVISO (TV) VIALE FRATELLI BANDIERA 24 CAP 31100
Domicilio digitale/PEC	arenariaholdingtrevisospa@pec.it
Partita IVA	05540480265
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	TV - 452795

8 Protocollo evaso

Protocollo n. 136073/2026
del 12/10/2026

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)
Data atto: 07/10/2026
Data iscrizione: 13/10/2026

VALIDO UNICAMENTE A RISCONTRO DELL'EVASIONE DEL PROTOCOLLO
DOCUMENTO